

**Anche se nell'ultima decade sono stati attuati notevoli miglioramenti nell'industria nella riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, non si può certamente ancora affermare che tutte le modalità di produzione in vigore attualmente in Europa siano rispettose dei principi dello sviluppo sostenibile. I processi di produzione industriale rappresentano ancora una parte importante delle sorgenti dell'inquinamento complessivo**



**Attività prod**

**Via e Ippc**

**in Europa (soprattutto per gli inquinanti come i gas-serra, le sostanze responsabili delle piogge acide, i composti organici volatili e i rifiuti), appare molto importante ridurre ulteriormente il loro contributo alla “non sostenibilità”.**



La valutazione di impatto ambientale (Via) e la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Prevention Pollution Control - Ippc) rappresentano due strumenti, messi in campo dalle norme comunitarie al fine ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive. Introdotti a distanza di un decennio, la Via con direttiva 337/85/CE e l'Ippc con direttiva 96/61/CE si attuano attraverso procedimenti che trovano numerosi punti di contatto e sovrapposizione e che necessitano pertanto di un'armonizzazione. La volontà del legislatore di ricomporre in un unico procedimento Via e Ippc trova riscontro a livello comunitario nella direttiva 97/11/CE che ha modificato e integrato la direttiva sulla Via e a livello nazionale nel Codice dell'ambiente recentemente approvato (DLgs. 152/2006). Il documento analizza i punti di contatto dei due procedimenti e le indicazioni di armonizzazione del nuovo Codice dell'Ambiente.

#### **Prevenzione e riduzione**

La Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc) è lo strumento che la Comunità Europea si è data per prevenire e ridurre l'inquinamento attraverso la promozione di attività produttive industriali più pulite, quelle cioè che utilizzano le migliori tecnologie disponibili (Bat - Best Available Techno-

logies). La Direttiva Ippc chiede ai Paesi Membri di adottare un nuovo atteggiamento nei confronti delle aziende la cui attività comporta un maggiore impatto ambientale: occorre coordinare l'attività delle Autorità Competenti al rilascio delle diverse autorizzazioni ambientali (relative ad aria, suolo, acqua), in modo da garantire un approccio integrato volto alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative; le fasi autorizzative e di controllo non devono più consistere in una semplice verifica della conformità alle norme e alle prescrizioni di legge; i valori limite di emissione sono funzione della tecnologia impiegata, che deve essere la migliore tecnologia disponibile (non solo la migliore tecnologia impiantistica, ma anche la migliore gestione di essa), compatibile con costi sostenibili. Inoltre, occorre tenere presenti gli obiettivi di qualità ambientale fissati per il territorio su cui insiste l'impianto. L'individuazione delle migliori tecnologie disponibili è affidata a una serie di gruppi tecnici, coordinati dal Centro Comunitario di Ricerca di Siviglia, che redigono i documenti di riferimento per l'individuazione delle migliori tecnologie (Bat Reference Documents). Il decreto legislativo 372/99 ha recepito in Italia la Direttiva Ippc unicamente per gli impianti esistenti, appartenenti alle tipologie elencate nell'allegato I

**attive pulite**

**per ridurre l'impatto**



## documento

al Decreto. La parte della Direttiva relativa ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali agli impianti esistenti è stata recepita con il decreto legislativo 59/2005. Le attività esistenti devono presentare una domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), nella quale devono indicare alcune informazioni, quali: tipo di attività svolta, materie prime utilizzate e ausiliari di processo, emissioni prodotte per ogni matrice ambientale, tecnologia utilizzata, sistemi di abbattimento delle emissioni, misure previste per ridurre i rifiuti prodotti, sistemi di sicurezza adottati per prevenire eventi incidentali ecc. Gli strumenti scelti per armonizzare le condizioni e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sono stabiliti dalla Direttiva, che contiene le regole di base per il rilascio delle autorizzazioni integrate.

La Commissione Europea ha organizzato uno scambio di informazioni tra gli esperti dei singoli Stati della Ue, dell'industria e delle organizzazioni ambientali, allo scopo di fornire un supporto per le autorità preposte che hanno bisogno di assistenza per individuare e stabilire quali siano le tecniche che possano definirsi Bat. Il lavoro è coordinato dall'European Ippc Bureau ed è stato diviso in circa 30 settori congruenti con quelli previsti nell'Allegato 1 del DLgs. 372/99.

### Valutazione di Impatto Ambientale

La Valutazione di Impatto Ambientale (Via) costituisce uno strumento di supporto alle decisioni che pone la salvaguardia dell'ambiente naturale al centro dei processi decisionali che precedono la realizzazione di un'opera o di un intervento. La Via si esplica attraverso una procedura amministrativa finalizzata a valutare la compatibilità ambientale di un progetto, sulla base di un'analisi degli impatti che esso produce sull'assetto del territorio e sulle componenti ambientali e socio-economiche interferite. Elemento caratterizzante della

Via è la partecipazione dei cittadini che possono presentare osservazioni e pareri in merito alla realizzazione di un'opera. La valutazione di impatto ambientale è stata introdotta nella Comunità europea con la direttiva 337/85/Cee, nella quale sono stati enunciati i principi di salvaguardia dell'ambiente e della salute dell'uomo, quali elementi fondamentali nel processo decisionale che accompagna la realizzazione di un'opera. La direttiva ha introdotto due elenchi di categorie di opere pubbliche e private, riportate negli Allegati I e II, nei quali si individuano rispettivamente: le opere che possono avere rilevante impatto sull'ambiente, obbligatoriamente soggette a Via in tutti gli Stati membri; le opere minori per le quali l'assoggettamento a Via è a discrezione degli Stati membri. In Italia il recepimento della direttiva è avvenuto in tempi diversi per le opere degli Allegati I e II. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.377 del 24 agosto 1988 è stata introdotta la valutazione di impatto ambientale per le opere comprese nell'Allegato I e con la Legge 349/86 (articolo 6) è stato dato al Ministero dell'Ambiente il compito di pronunciarsi, di concerto con il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, sulla compatibilità ambientale di tali opere. Il recepimento completo della direttiva è avvenuto solo otto anni più tardi, con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, Atto di indirizzo e coordinamento concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, previsto dalla L. 146/94 "legge comunitaria 1993", che ha demandato alle Regioni il compito di legiferare in materia di valutazione di impatto ambientale e ha fornito gli indirizzi per l'applicazione della procedura di Via regionale. La direttiva 337/85/Cee è stata modificata dalla direttiva 97/11/CE che in particolare ha introdotto nuove categorie di opere e fornito chiarimenti circa la discrezio-





nalità di assoggettamento a Via per le opere dell'Allegato II, definendo i criteri da adottare per la procedura di screening. Con l'Atto di indirizzo e coordinamento non solo è stato completato il recepimento della direttiva 85/337/Cee, estendendo notevolmente il campo di applicazione della procedura di Via, ma sono state anticipate alcune innovazioni introdotte successivamente con la direttiva 97/11/CE: la fase di screening, che si configura come procedura finalizzata a valutare preventivamente l'assoggettabilità di un'opera a procedura di Via, sulla base delle caratteristiche del progetto e della sensibilità ambientale del sito di ubicazione; la fase di scoping, vale a dire la fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, mediante la consultazione tra proponente di un'opera e autorità competente in materia di Via.

Ulteriori innovazioni introdotte con il Dpr 12.04.96 riguardano: la partecipazione al procedimento con l'introduzione dell'istituto dell'inchiesta pubblica e le misure di pubblicità, per le quali è dato compito alle regioni di individuare ulteriori e appropriate modalità, oltre a quella della pubblicazione sui quotidiani; l'armonizzazione delle procedure per le materie attinenti alla Via e per gli aspetti urbanistici, quando il progetto preveda specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni da differenti amministrazioni; il principio di

autorizzazione integrata, per le materie connesse alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, al fine di esonerare il proponente che abbia ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale relativamente a un'opera da ogni altra autorizzazione preliminare; la possibilità di indire la Conferenza dei servizi da parte dell'autorità competente in materia di Via.

### Differenze e possibili armonizzazioni

L'obiettivo comune di Via e Ippc di salvaguardare l'ambiente, nella messa in atto dei due procedimenti, può comportare un aggravio amministrativo e una duplicazione per certi aspetti della documentazione che deve essere prodotta per la realizzazione o la gestione di un impianto. L'articolo 2 della direttiva 97/11/CE dichiara che gli Stati membri possono provvedere a una singola procedura per soddisfare le condizioni di entrambi i procedimenti, armonizzandone e coordinandone le fasi e gli aspetti comuni. Al fine di facilitare l'armonizzazione delle procedure la Commissione Ue ha pubblicato un documento (Interrelationship between Ippc, Eia, Seveso Directives and Emas Regulation) che esamina nel dettaglio elementi comuni e differenze nei procedimenti di Via, Ippc, oltre che in altri strumenti affini quali gli adempimenti per le industrie a rischio di incidente rilevante (Direttiva Severo) e la certificazione volontaria ambientale Emas.

### Campo di applicazione

L'applicazione della Via interessa una vasta gamma di attività e interventi che variano da industriale ai progetti dell'infrastruttura. Introduce elementi procedurali da seguire, quale la partecipazione dei cittadini e delle autorità ambientali nel processo di valutazione. Gli Stati membri possono applicare la procedura di Via come procedura principale o integrata alle procedure autorizzative previste per i diversi settori di applicazione della Via. I risultati della procedura di Via devono, in entrambi i casi, essere presi in considerazione nella pro-





cedura autorizzativa. La direttiva Ippc interessa l'impatto ambientale di attività industriali e di alcune agricole nuove ed esistenti, non riguarda i progetti di infrastrutture o altri interventi sul territorio. Le soglie di applicazione dell'Ippc per gli impianti a volte differiscono da quelle previste per la Via.

Il controllo delle emissioni in aria, acqua e suoli è completato da disposizioni riguardo all'uso di energia, alla produzione di rifiuti e alla prevenzione degli incidenti. Gli impianti soggetti a Ippc

necessitano di un'autorizzazione ambientale integrata e sono soggetti al monitoraggio delle condizioni di funzionamento previste in fase di autorizzazione.

### Documentazione da presentare

I rapporti ambientali, l'informazione e la documentazione sono richiesti per entrambi gli strumenti e laddove i contenuti soddisfano le esigenze dei due procedimenti sarebbe opportuno evitarne la duplicazione (articolo 6.2 direttiva Ippc).

La documentazione ambientale delle procedure di Ippc e di Eia si focalizza sulle conseguenze sull'ambiente e sulle misure per la prevenzione e la riduzione di questi effetti: se confrontato con lo studio di impatto ambientale richiesto dalla Via, il rapporto Ippc dà più enfasi alle tecniche disponibili migliori e ai processi tecnici.

Tuttavia la portata delle informazioni richieste dalla Via è più ampia e più completa della documentazione richiesta per l'Ippc.

Detto ciò, se gli Stati membri intendono prevedere una procedura unica o coordinata, la documentazione richiesta per la Via potrebbe essere considerata come una buona base da completare con le informazioni specifiche per l'Ippc.

La Via inoltre consente l'avvio di una fase di scoping, ossia di assistenza da parte dell'amministrazione alla predisposizione del progetto e dello studio di





impatto ambientale, che può essere estesa anche alla predisposizione della documentazione Ippc. Coordinare le fasi delle procedure dove la presentazione delle informazioni è richiesta e assicurare all'interno delle amministrazioni lo scambio di informazione e documentazione fra le diverse autorità è quindi importante.

### **Partecipazione di pubblico e amministrazioni**

La partecipazione pubblica è richiesta in entrambi gli strumenti ma con caratteristiche importanza differenti. Nella Via è usato il termine "pubblico" come pure il termine "pubblico interessato". La determinazione "del pubblico interessato" è lasciata agli Stati membri. Il pubblico deve essere informato e il pubblico interessato deve essere consultato prima che sia emesso il giudizio di compatibilità. L'Ippc usa soltanto il termine "pubblico" di cui prevede di considerare soltanto le osservazioni prima che la decisione sia presa. Il pubblico e il pubblico interessati dovrebbero essere definiti considerando la convenzione

de Aarhus firmata nel giugno 1998. Dove gli Stati membri intendano prevedere una fase comune di partecipazione pubblica, l'informazione ambientale da fornire deve aderire ai requisiti di Via e Ippc. In entrambi gli strumenti i risultati delle consultazioni e le informazioni devono essere presi in considerazione nel procedimento.

### **Relazioni tra Via e Ippc nel Codice dell'ambiente**

Le relazioni tra Via e Ippc sono individuate all'articolo 34 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n°152. Per tutte le tipologie di impianto soggette a Via e ricomprese nel decreto legislativo 59/2005, la norma dà facoltà al proponente di richiedere l'integrazione tra i due procedimenti. In tal caso progetto e studio di impatto ambientale comprendono anche le informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione ambientale integrata. Gli strumenti di informazione e partecipazione previsti dalla Via comprendono a tutti gli effetti quelli richiesti per l'Aia. Il rilascio dell'Aia resta sospeso in attesa della conclusione del

procedimento di valutazione di impatto ambientale. L'istruttoria dello studio è condotta dall'autorità responsabile per l'Aia e il parere di Via che ne scaturisce è integrato dagli aspetti connessi all'Ippc. Il giudizio di compatibilità viene trasmesso alle autorità coinvolte nell'Aia. Il procedimento dell'Aia si conclude con conferenza dei servizi tenuto conto del giudizio di compatibilità ambientale. Il corrispettivo economico per il proponente è unico per l'insieme dei procedimenti



## **BIBLIOGRAFIA**

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law "Interrelationship between Ippc, Eia, Seveso Directives and Emes Regulation", Final report, Dicembre 1998.

Centro Via Italia, "Il nuovo decreto decreto Vas-Via-Ippc in corso di approvazione", Notizie dal Centro Via Italia, 27, dicembre 2005.

Atti della Tavola rotonda "Il riordino normativo nazionale il riordino normativo nazionale sulla Via: le ricadute a livello regionale. I tecnici a confronto", Centro Congressi Fast, Milano, 25 Ottobre 2005.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Norme in materia ambientale *G.U.*, 88, del 14 aprile 2006, suppl. ord. N°96.